

pubblica tollerare che alcune amministrazioni dello Stato predispongano contratti recanti tutte le garanzie previste dal codice civile, mentre altre, nonostante abbiano errato giusta sentenza amministrativa, nei tempi e nelle procedure della propria interna organizzazione (di individuazione di uffici e valutazione degli stessi nonché dalle risorse economiche occorrenti al pagamento dalla retribuzione di posizione dei dirigenti), propongano ai dirigenti clausole difformi dalle linee guida e dalla disciplina civilistica;

se non sia manifesta ingiusta, contraria ai principi della concreta solidarietà sociale che, fra tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, la dirigenza del comparto Stato si possa trovare priva della certezza e della sicurezza della propria retribuzione e senza garanzie per il mantenimento del posto di lavoro;

se i Ministri interpellati non ritengano di dover sospendere l'efficacia di quei contratti in cui non vi sia certezza retributiva per la parte variabile della retribuzione di posizione fino alla data di adozione dei provvedimenti di determinazione del trattamento economico di posizione correlato alla graduazione delle funzioni dirigenziali con riferimento agli uffici individuati nei regolamenti delle singole amministrazioni.

(2-02602) « Cutrufo, Tassone, Teresio Del-
fino, Volontè ».

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

OLIVIERI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

nel 1994 la procura della Repubblica di Trento diede avvio ad un'indagine relativa all'utilizzo di plasma infetto di provenienza illecita o non certificata per la

produzione di emoderivati con conseguente diffusione tra numerose persone di epidemia per virus HIV, HBV e HCV. In questa indagine sono stati coinvolti importanti gruppi farmaceutici, funzionari pubblici, personale di centri trasfusionali;

la procura della Repubblica di Trento ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio per ventisette imputati. Si tratta di persone coinvolte per vari motivi nella vicenda: Guelfo Marcucci, Duilio Poggolini, Paolo Marcucci, Edo Rinaldi, Enzo Bucci, Ferdinando Fognani, Roberto Passino, Faustino Boschi, Andrea Capuano, Roberto Morini, Enrico Romano, Giovanni Rinaldi, Alessandro Corallo, Anna Maria Tonsa, Francesco Degli Onofri, Carlo Grassi, Michele Rosi, Antonio Di Benedetto, Antonio Minerva, Giuseppe Paoletto Paoletti, Claudio Serafini, Michele Colarossi, Carmela D'Arco, Ivo Gentilini, Fernanda Marchiori, Oswald Prinoth, Francesco Prusciano;

l'udienza preliminare del processo penale si terrà il 12 dicembre 2000 per i reati di cui agli articoli 81 commi 1 e 2, 110, 113, 438 commi 1 e 2 codice penale, 81 commi 1 e 2, 56, 452 codice penale, 624, 625 n. 7, con le aggravanti di cui all'articolo 61 n. 3, 7, 9, 11. Lungo è l'elenco delle parti offese, dunque potenzialmente interessate a costituirsi parte civile in questo maxi-processo; dalla ricostruzione dei fatti si evince che venivano avviati alla produzione e quindi messi in commercio una grossa quantità di materie prime, semilavorati, prodotti infialati, prodotti finiti, sieri non controllati e che hanno concorso a cagionare epidemie per virus HIV, HBV e HCB;

questi materiali e prodotti erano di proprietà della Società Marcucci che conosceva l'inaffidabilità degli stessi. Questi erano infatti derivati da sangue non testato e suscettibile di infezione, tanto che la quantità rimanente della stessa partita, in seguito all'avvio delle indagini, risultò infetta alle analisi effettuate in forma di perizia;

inizialmente erano custoditi presso i magazzini Cariplo di Pavia, sono stati

quindi lasciati a bordo di un autocarro refrigerato per circa tre mesi, in attesa di trovare altre celle frigorifere in affitto, in seguito reperite, parte presso la ditta milanese Farmarecord srl e per la maggior quantità presso i Magazzini Generali di Padova;

il Gruppo Marcucci acquistò quindi la società *off-shore* Padmore Ltd, società inattiva nelle Isole Vergini Britanniche, avvalendosi della Società di servizi CMM Corporate Service di Londra, inizialmente costituita da David Mackenzie Donald Mills, titolare dello studio legale Carnelutti-Mackenzie di Londra e successivamente ceduta alla Edsaco Limited di Londra, di proprietà o controllata dall'Unione delle Banche Svizzere. Marcucci vendette dunque fittiziamente a questa Società il materiale ed i prodotti biologici facendo retrodatare il fittizio contratto di compravendita al 23 novembre 1993, e cioè ad un'epoca precedente alla data stabilita perché scattasse il divieto di commercializzazione del prodotto, ma anche precedente alla data di costituzione della società. Marcucci predispose quindi un adeguato carteggio atto a simulare la disponibilità simulata sul mercato della merce per il fittizio acquirente e la consegna che in realtà avvenne solo sulla carta, senza spostamento di merci. Diede quindi le necessarie disposizioni affinché la società Padmore Ltd impiantasse a sua volta un carteggio idoneo a dimostrare la sua fittizia soggettività giuridica e la simulata proprietà del materiale biologico stoccato in Italia e provvedesse al simulato pagamento parziale del prezzo al venditore attraverso il trasferimento in Italia dei fondi tratti dalla provvisoria società;

una volta avvenuto il sequestro del plasma da parte dell'autorità giudiziaria, Marcucci diede disposizioni affinché la Padmore interrompesse i pagamenti e, correlativamente, affinché la Sclavo spa, simulato venditore, agisse in giudizio presso la giurisdizione britannica per ottenere quanto ancora fittiziamente dovuto. La Padmore, controllata da Marcucci, evitò di costituirsi in giudizio, sicché la domanda Sclavo venne accolta, con una pronuncia

assimilabile al decreto ingiuntivo della giurisdizione italiana, utile al fine di ottenere un ulteriore titolo giudiziario comprovante fittiziamente l'inesistenza della dualità dei soggetti e l'altrettanto inesistente contrapposizione di diritti ed interessi;

i prodotti biologici con virus sono stati venduti oltre che in Italia anche in molti altri Stati. Nella sola Italia, in base alle domande di indennizzo presentate al Ministero della sanità, sono noti i seguenti dati relativi alle persone che hanno subito danni dall'utilizzo dei prodotti in oggetto: 409 deceduti per Aids, ma portatori anche di epatite cronica; 924 infettati da virus Hiv su una popolazione iscritta al registro dei coagulopatici cronici di 8046 persone, pari ad una percentuale dell'11,483 per cento; 2142 infettati per Hcv, sulla popolazione degli iscritti, pari a 26,621 per cento; 86 partners dei coagulopatici cronici deceduti; 443 infettati per Hbv dal 1° luglio 1985 al 30 settembre 1999;

l'elenco delle parti offese-parti lese contiene 1340 nominativi di persone che hanno presentato querela —:

se il Ministro della giustizia sia al corrente del processo penale rispetto alla questione sopra esposta e per il quale è già stata fissata l'udienza preliminare per la giornata del 12 dicembre 2000 con inizio alle ore 9 a Trento;

se il Ministro della giustizia si sia costituito parte civile, vista l'evidenza pubblica del procedimento penale ed il grave danno ed allarme sociale arrecato alla pubblica incolumità e sanità pubblica e, qualora non lo avesse fatto, se intenda farlo celermente ed in difetto per quali motivi non proceda alla costituzione di parte civile. (5-08252)

* * *

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Interrogazione a risposta immediata:

BOCCIA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro